

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Bando di concorso per l'assegnazione in Locazione Semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul Territorio del Comune di San Pietro in Lama.

**BANDO DI CONCORSO 2019
per l'Assegnazione in Locazione Semplice di Alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica Disponibili sul Territorio
del Comune di SAN PIETRO IN LAMA
ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.10/2014 e ss. mm. e ii.**

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale

rende noto che

E' indetto, ai sensi della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro in Lama (prov. di Lecce).

Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nelle graduatorie precedenti **vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.**

1. AMMINISTRAZIONE

Comune di San Pietro in Lama (Le) – Via Milano, 1 (Le) tel. 0832.631114 pec: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it e-mail: ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it

2. OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro in Lama.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità di quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3 –ter del D.L.vo n. 251 del 19 novembre 2007.

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama. Sono ammessi al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di San Pietro in Lama :

- svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di San Pietro in Lama;
- è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di San Pietro in Lama;
- lavoratori emigrati all'estero, che partecipino solo all'ambito territoriale di San Pietro in Lama, finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. n. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre ch  l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (Il reddito familiare complessivo   diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%).

Il reddito di riferimento   quell'imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi come per esempio: assegno di maternit , assegno tre figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennit  mensile di frequenza, ecc), quali:

- pensioni a qualsiasi titolo;
- sussidi a qualsiasi titolo;
- indennit  comprese quelle esentasse;

Non va dichiarato nel reddito familiare l'indennit  di accompagnamento.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge Regionale n. 10/2014.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, per il quale si chiede l'assegnazione. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;

- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

1. Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili gratuitamente dal sito internet ufficiale del Comune di San Pietro in Lama www.comune.sanpietroinlama.le.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso".
2. L'amministrazione non effettua servizio fax.
3. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 0832.631114.
4. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l'accesso ai documenti è fissato entro le ore 12.00 del decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

4.2. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE

1. Le domande dovranno inviate esclusivamente a: Comune di San Pietro in Lama – Amministrazione Generale, via Milano 1 73010 San Pietro in Lama (Le) oppure via pec all'indirizzo comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it

4.3. SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di San Pietro in Lama, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e in distribuzione presso il Comune di *San Pietro in Lama*, Settore Amministrazione Generale via Milano, 1 San Pietro in Lama.
2. Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale: "DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – BANDO DI CONCORSO 2019".
3. Le domande devono essere inviate **fino alle ore 12:00 del giorno 28-06-2019** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 - per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: Posta elettronica certificata: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it ;

In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

- a mezzo di raccomandata indirizzata a "Comune di San Pietro in Lama – Settore Amministrazione Generale – via Milano, 1 73010 San Pietro in Lama; a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione- decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l'invio nei termini;

- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al 1° Piano della sede municipale – Via Milano, 1 – San Pietro in Lama;

4. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

5. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.

6. Nei moduli indicati al precedente punto 1, messi a disposizione dal Comune, è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

7. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

8. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

5. PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16) di seguito indicati:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiori ai seguenti limiti:

a) inferiore al limite ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2018 pari ad €. 5.824,91).

PUNTI 4

b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2016 pari ad €. 6.524,57).

PUNTI 3

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2016 pari ad €. 12.349,48).

PUNTI 2

d) inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (pari a €15.250,00)

PUNTI 1

Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) nucleo familiare, composto da:

a) da 7 ed oltre

PUNTI 3

b) da 5 a 6

PUNTI 2

c) da 3 a 4

PUNTI 1

a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico.

PUNTI 2

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.

PUNTI 1

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

PUNTI 1

Tale punteggio è attribuibile:

- purché nessuno dei due componenti abbia superato il Trentacinquesimo anno di età;
- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a Titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;

PUNTI 3

a7) nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi

PUNTI 1

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40Km da quella di residenza.

PUNTI 1

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organismi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia intimato per inadempienza contrattuale.

PUNTI 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 Luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.

PUNTI 2

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

PUNTI 2

a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 14572014 (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti di tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):

a) oltre 2 persone in più

PUNTI 1

b) oltre 3 persone in più

PUNTI 2

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo

PUNTI 1

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombrò o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.

PUNTI 6

- a15)** richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. PUNTI 6

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a Documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento. (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

Art. 2 D.M.

Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza Maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

- a16)** richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso punto e) del presente bando).

PUNTI 1

2. I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigiuridici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

3. Non sono cumulabili i punteggi:

- a9) con a10);
- a14) con a15);
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13)

6. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
2. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto

precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.

4. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
5. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
6. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio, tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:
 - a) Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
 - b) Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
 - c) Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento;
7. PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELL' APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
8. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigiene, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di San Pietro in Lama si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di 3 giorni.
9. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.
10. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

7. ACCERTAMENTO

1. Il reddito di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si modificherà in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

8. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
2. **Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.**
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.
4. Il Comune e l'ARCA Puglia Sud Salento possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 p.fo 4 della L.R. n. 10/2014.

9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

10. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. L'ARCA Puglia Sud Salento è tenuta a comunicare al Comune di San Pietro in Lama l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la riassegnazione.
2. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 9, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comun;. f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione; h) le norme che regolano la mobilità.

11. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

1. E' facoltà del Comune di san Pietro in Lama pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

12. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante;
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - c) devono essere corredate dell'indirizzo del richiedente dove l'Ente procedente può inviare richieste, comunicazioni e/o richieste di integrazione;
 - d) devono essere sottoscritte dal richiedente;

2. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
4. il presente bando può essere impugnato ai sensi del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Lecce

13. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del seguente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.
2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di e.r.p. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.
3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatorie precedenti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.
4. Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati "rinunciatori".

San Pietro in Lama 9 maggio 2019

Il Responsabile del
Settore Amministrazione Generale
(Franco Fortunato)

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Settore Amministrazione Generale
Via Milano, 1
72010 SAN PIETRO IN LAMA

Oggetto: Domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
 a _____ Prov. _____ Stato _____ il
 _____, CODICE FISCALE _____, e residente
 nel Comune di _____ (Prov. _____) in Via
 _____, n. _____,
 telefono _____, indirizzo mail _____,
 Cittadinanza _____ e, se extracomunitario: data rilascio permesso di
 soggiorno _____; data riconoscimento status di rifugiato o di protezione
 sussidiaria _____;

presa visione del bando di assegnazione di alloggio ERP 2019 emesso dal Comune di San Pietro in Lama e connesso alla presente domanda, che accetta integralmente ed al quale la documentazione allegata si riferisce;

CHIEDE

di partecipare al bando indetto dal Comune di San Pietro in Lama per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi e.r.p. disponibili o che si renderanno disponibili, per il proprio nucleo familiare, così composto:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA (compreso convivente more uxorio - convivente di fatto - Unione civile)	Mesi ed Anni di convivenza alla data di pubblicazione del bando (arrotondamento ad un mese per frazioni superiori a 15 giorni)

dando atto, che, in base all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2014, per nucleo familiare deve intendersi sia la famiglia costituita da coniugi, figli, unioni civili, conviventi di fatto, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, sia i conviventi more uxorio, sia gli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, sia gli affini fino al secondo grado.

Per gli affini fino al secondo grado, si dichiara, allegando le dichiarazioni rese nei modi di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti

nello stesso nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.

Il nucleo familiare è quello per il quale si chiede l'assegnazione.

Al fine di essere ammesso alla procedura per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Pietro in Lama, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci,

DICHIARA

Quanto segue: *(barrare o compilare la casella che interessa)*

1. di essere cittadino italiano
- di essere di uno Stato membro dell'U.E. (specificare lo Stato _____)
2. di essere cittadino extracomunitario (specificare lo Stato extraeuropeo _____), di risiedere nel Comune di San Pietro in Lama dal _____ e di essere in possesso per tutti i componenti il proprio nucleo di:
 - permesso di soggiorno
 - carta di soggiorno (almeno biennale)
 - status di rifugiato
 - status di protezione sussidiaria
3. di avere residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama
- di non avere residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia:
 - presta la propria attività di lavoro esclusiva principale
 - di tipo autonomo _____ (*indicare la tipologia anche con la sola indicazione del cod. ATECO*) con iscrizione CCIAA n. _____ e n. del REA _____, P.IVA _____ (se l'attività autonoma è di natura professionale indicare il tipo di professione _____) e di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di San Pietro in Lama presso _____;
 - di tipo dipendente e di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di San Pietro in Lama presso _____ in qualità di _____;
- non risiede nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia, è destinato a prestare servizio entro la data del _____ nel nuovo insediamento produttivo _____ realizzato nel Comune di San Pietro in Lama,
- non risiede nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia, è un lavoratore emigrato all'estero, che partecipa solo all'ambito territoriale di San Pietro in Lama, finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014.
4. di aver percepito, come risulta dall'ultima dichiarazione fiscale, allegata alla presente

domanda, egli stesso ed il suo nucleo familiare, nell'anno 2017 un reddito complessivo di € _____. Tale reddito complessivo comprende oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

5. di non essere destinatario di decreto di rilascio di alloggio e.r.p. occupato senza titolo emesso ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 54/1984 o dell'art. 20 della L.R. 10/2014;
6. di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
7. di abitare nel Comune di San Pietro in Lama, alla Via _____ n. _____

in alloggio in locazione

in alloggio in proprietà composto da n. _____ vani (escluso cucina e servizi) di superficie utile (riferito solo all'alloggio) di mq _____ secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge 10/2014;

8. di coabitare, con altro nucleo familiare (che non possiede le caratteristiche indicate all'art. 3 comma 3 della L.R. 10/2014) del sig./ra _____ e che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale dall'anno _____ così composto:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	Eventuale RAPPORTO DI PARENTELA

9. di non aver ottenuto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare l'assegnazione immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
10. di non aver ceduto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza, in locazione semplice;

inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci,

DICHIARA

di trovarsi nelle seguenti condizioni socio-economiche e abitative, valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi *(contrassegnare con una crocetta)*:

- a1)** Reddito dell'intero nucleo familiare- anno 2017, per il quale si chiede l'assegnazione, determinato con le modalità dell'art. 21 della L. 457/78 e ss. mm. e ii. *(vedi requisiti di ammissione punto "e" del bando)*:

- inferiore ad pensione sociale, oggi definita assegno sociale (€ 5.824,91) punti 4
- inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57) punti 3
- inferiore ad una pensione minima INPS piu una pensione sociale (€ 12.349,48)

punti 2

- inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (€ 15.250,00). punti 1

Come analiticamente determinato nell'allegata scheda della situazione reddituale familiare.

a2) Il nucleo familiare è composto da:

- 3 o 4 persone punti 1
- 5 o 6 persone punti 2
- 7 o oltre punti 3

a3) Nel nucleo familiare monogenitoriale è presente uno o più minori a carico. punti 2

a4) Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. punti 1

a5) Giovani coppie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione alle seguenti condizioni: purché nessuno dei due abbia superato il 35° anno di età ; qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di una sistemazione abitativa adeguata. punti 1

a6) Nel nucleo familiare si ha la presenza di: - un portatore di handicap certificato dalla competente autorità con diminuzione della capacità lavorativa almeno al 75% o, se minore, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipocacusici L. 289/1990. punti 3

a7) Nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza. punti 1

a8) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 km da quella di residenza. Punteggio attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora. punti 1

a9) Il nucleo familiare abita in un alloggio improprio da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. La condizione del biennio non è richiesta quanto la precarietà derivi da provvedimento esecutivo di sfratto. punti 4

a10) Il nucleo familiare abita in un alloggio antigienico da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando punti 2

Ritenendosi tale (*barrare la condizione che ricorre*):

- alloggio privo di servizi igienici;
- con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della

salute 5 luglio 1975;

- alloggio che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.
- a11)** Il nucleo familiare coabita con altro o più nuclei familiari, ciascuno almeno composto da due unità da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando
punti 2
- a12)** Il nucleo familiare abita in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'art.10, comma 2, della L.R. n. 10/2014:
- oltre 2 persone rispetto allo standard abitativo
punti 1
- oltre 3 persone rispetto allo standard abitativo
punti 2
- a13)** Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo .
punti 1
- a14)** Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.
punti 6
- a15)** Il nucleo familiare abita in un alloggio da rilasciare a seguito di Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche nell'anno economico di riferimento così come definiti dalla Giunta Regionale nella deliberazione n. 665 del 02/04/2015.
punti 6
- a16)** Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare.
punti 1

Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o recapito, chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate:

- c/o la propria residenza
- al seguente recapito

-
- utilizzando:
- il proprio
- quello del delegato, indirizzo mail di posta certificata:
-

Il sottoscritto, dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti, da parte del Comune di San Pietro in Lama, attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento alla situazione reddituale, in particolare di tutti coloro che si trovano in posizione utile per il conseguimento di una

assegnazione di alloggio ERP.

Con la sottoscrizione della presente domanda, esonera l'operatore comunale o sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Allega, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo _____, data _____

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Il Regolamento Europeo UE 679/2016 (di seguito il "GDPR") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti all'operatore economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di San Pietro in Lama.

Titolare del Trattamento è il Comune di San Pietro in Lama (di seguito "Titolare"), nella persona del Sindaco pro-tempore – contatto: sindaco@comune.sanpietroinlama.le.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società SG Consulting S.R.L. con sede in Lizzanello (LE) in via Milano n. 50, nella persona del dott. Silverio Greco – contatto: dpo@sgforensiclab.it (indicare, nell'oggetto: "*Richiesta intervento DPO ex art.38 GDPR*").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- a17)** per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
- a18)** il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

2. Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

3. Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

4. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

5. Trasferimento Paesi Extra UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia

di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, con richiesta scritta inviata all'indirizzo PEC: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Io sottoscritto COGNOME _____ NOME

dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo _____ Data _____

Firma _____